

Aggiornamento graduatorie – attribuzione punteggio per il servizio prestato nella Provincia di Trento – questione di illegittimità costituzionale – non manifesta infondatezza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 67 della L.p. n. 19 del 2009 per violazione degli artt. 97 e 3 Cost., posto che la sede di svolgimento del servizio non potrebbe depotenziare i titoli di studio e di esperienza dell'insegnante; degli artt. 3, 4 e 120 Cost., in quanto sarebbe per tale via ostacolata la libera circolazione del personale insegnante fra le regioni; degli artt. 117 Cost. e 149 e 150 del trattato U.E., nonché del canone generale di ragionevolezza delle leggi, visto l'elevato punteggio attribuito in via retroattiva in ragione della sola continuità di servizio in Provincia di Trento.

N. 00073/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00075/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 75 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- A.N.I.E.F. (Associazione Nazionale Insegnanti Educatori in Formazione) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- [omissis]

contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti [omissis] ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;

- Provincia autonoma di Trento - Servizio per la gestione delle risorse umane scuola e formazione professionale, in persona del Dirigente *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso principale:

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 14 di data 15 gennaio 2010 e del bando contenente l'"*Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente formate per gli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. Termini e modalità di presentazione delle domande, documentazione necessaria e ulteriori direttive applicative (art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2006, n. 27-80/Leg.)*", costituente

parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima, nella parte in cui prevede l'attribuzione di *"quaranta punti per il servizio prestato con continuità per almeno tre anni scolastici consecutivi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritario, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino"*, con la specificazione che *"tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato almeno sei mesi per anno"* (art. 9, comma 1), e nella parte in cui prevede che *"la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 di questo bando"* viene effettuata anche per gli insegnanti che non presentano domanda di aggiornamento (art. 1, comma 2);

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, e in particolar modo le graduatorie ad esaurimento, in corso di pubblicazione, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione risorse umane scuola e F.P. n. 125 del 15.6.2010, avente ad oggetto l' *"Approvazione e pubblicazione delle graduatorie provinciali per titoli provvisorie del personale docente per il quadriennio 2009-2013"*, pubblicate in data 16.6.2010 sul sito internet <vivoscuola> della Provincia come da circolare del competente Dirigente prot. n. 17540 del 15.6.2010.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 il cons. Alma Chiettoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che i ricorrenti, tesserati ANIEF, hanno presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali degli insegnanti per il quadriennio 2010 - 2013 secondo le procedure stabilite dal bando approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 15.1.2010, n. 14, concernente l'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009 - 2013;

- che l'art. 9, comma 1, del bando ha disposto che *"sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno"*;

- che l'art. 1, comma 2, dello stesso bando ha poi disposto che *"gli aspiranti docenti che non presentano la domanda di aggiornamento conservano il punteggio posseduto fatta salva la rideterminazione del punteggio attribuito per il servizio effettivamente prestato con continuità ai sensi del comma 1 dell'art. 9"*;

- che tale peculiare criterio rappresenta la pedissequa applicazione del comma 8 dell'art. 67 della legge provinciale 28.12.2009, n. 19;
- che l'aggiornamento provvisorio delle nuove graduatorie per titoli è stato approvato con la determinazione dirigenziale n. 125 del 15.6.2010, egualmente impugnata;
- che gli interessati allegano di essere stati collocati in dette graduatorie in posizioni arretrate rispetto a quelle che sarebbero loro spettate in base alla normativa provinciale a regime, essendo stati superati da numerosi altri insegnanti in ragione del solo punteggio assegnato per l'anzianità di servizio maturata in Provincia di Trento;

Considerato, per quanto riguarda il *fumus boni iuris* del ricorso:

- che è stata prospettata questione d'illegittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 67 della L.p. n. 19 del 2009 per violazione degli artt. 97 e 3 Cost., posto che la sede di svolgimento del servizio non potrebbe depotenziare i titoli di studio e di esperienza dell'insegnante; degli artt. 3, 4 e 120 Cost., in quanto sarebbe per tale via ostacolata la libera circolazione del personale insegnante fra le regioni; degli artt. 117 Cost. e 149 e 150 del trattato U.E., nonché del canone generale di ragionevolezza delle leggi, visto l'elevato punteggio attribuito in via retroattiva in ragione della sola continuità di servizio in Provincia di Trento;

Ritenuto:

- che la dedotta questione di legittimità costituzionale non sembra manifestamente infondata ed è rilevante ai fini della decisione nel merito della controversia, per cui il Collegio ha stabilito nell'odierna camera di consiglio di disporre con separata ordinanza la remissione degli atti alla Corte costituzionale,
- che il pregiudizio rappresentato dai ricorrenti appare estremamente grave e irreparabile, ove si consideri che è prossima la redazione delle graduatorie permanenti definitive sulla base delle quali saranno affidati gli insegnamenti ai fini del regolare avvio dell'anno scolastico 2010 - 2011,

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di misura cautelare e, per l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia del comma 1 dell'art. 9, oltre che del comma 2 dell'art. 1, del bando del 15.1.2010 per l'aggiornamento straordinario delle graduatorie, sino alla pronuncia della Corte costituzionale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chiettini, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2010